

ACCORDO QUADRO IN 3 LOTTI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE AREE PERTINENZIALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E AFFINI

Lotto.....

CIG _____

| | | | |
|------------------------------|--------------|------|---------------------------------|
| RESPONSABILE PROCEDIMENTO | AREA: G.I.T. | DATA | FIRMA Ing. Itamar Sarti |
| APPROVAZIONE | Presidenza | DATA | FIRMA Dott. Saverio Selva |

Per regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di Riccione, nonché ad altri lavori/servizi similari occorrenti

FRA

La **GEAT SRL**, con sede in Riccione (RN), Via Lombardia n. 17, C.F. e P.IVA 02418910408, nella persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Selva Saverio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di GEAT srl, successivamente denominata "Committente";

E

Società con sede in alla Via, P. IVA, di seguito anche "Appaltatore" o "Impresa", in persona del....., nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- la stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di Riccione, nonché ad altri lavori similari occorrenti mediante la riparazione tali opere e relative pertinenze.
- in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmati, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;
- ai fini suddetti è stata indetta procedura aperta, ai sensi del combinato disposto artt. 60e 54 del d.lgs. n. 50/2016, a seguito della quale è risultata affidataria la come emarginata in epigrafe;
si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine "accordo".

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori asfaltatura di strade deteriorate e ammalorate dall'usura e dalla vetustà presenti nel lotto n. del Comune di Riccione, nonché ad altri lavori/servizi similari occorrenti.
Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all'appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori;
2. L'esecuzione di tutti i lavori/servizi di manutenzione straordinaria, dovrà in generale garantire la continuità della fruibilità delle infrastrutture interessate e pertanto dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. In questo accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:

OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI, CASTELLI, CENTINE E SICUREZZA

- Opere provvisoriali, ponteggi, castelli, centine
- Opere per impianto fisso di cantiere
- Sicurezza
- Segnaletica di sicurezza aziendale

OPERE STRADALI

- Demolizioni e rimozioni
- Opere stradali
- Opere di sistemazione del terreno
- Pavimentazioni e fondazioni stradali
- Condotte in conglomerato
- Condotte in gres ceramico
- Condotte in ghisa
- Condotte in materie plastiche
- Pozzetti e vasche
- Barriere stradali
- Segnaletica orizzontale e verticale

4. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso accordo anche ad altre imprese, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
5. Si fa inoltre presente che nell'elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche delle voci di lavorazioni riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo l'appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la stazione appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte terze. Tali voci sono state inserite nell'elenco posto a base d'asta in quanto, se si rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque richieste dalla Stazione Appaltante.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
7. Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'Appaltatore attesta:
 - a* di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori dell'accordo quadro e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
 - b* di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell'accordo quadro.
 - c* di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell'area dell'intervento, ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione straordinaria oggetto dell'accordo quadro,
 - d* di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nell'accordo quadro;

- e* di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
- f* di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo/Ordine di Lavoro) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.
8. Tutti gli interventi/servizi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal responsabile del procedimento.
9. I contratti applicativi avranno la forma di Ordine Di Lavoro e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Con ciascun ordine di lavoro verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
10. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:
- a* l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - b* la descrizione e consistenza delle lavorazioni;
 - c* le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
 - d* il luogo interessato dagli interventi;
 - e* l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
 - f* il crono-programma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
 - g* i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
 - h* i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.);
- Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
11. L'Appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli immobili interessati.
12. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
- 13. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.**
14. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ARTICOLO 3 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO-PROROGHE

1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in giorni 730 (diconsi settecentotrenta) indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. E' prevista una opzione di proroga disgiunta da esercitarsi per ulteriori 12 mesi più 12.
2. Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà

- prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
 5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.
 6. Ciascun intervento di cui all'articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
 7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
 8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
 9. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
 10. Le tariffe indicate all'articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi.
 11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

ARTICOLO 4 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. **L'Appaltatore deve avere unità locale coincidente con il** Magazzino per stoccaggio materiali bituminosi e campo prove entro 60 km dal confine Riccione/Misano adriatico localizzato sulla ex ss.16 - Km 216,762, o presso l' Impianto per Conglomerato bituminoso a caldo deve essere ubicato entro 60 km dal confine Riccione/Misano adriatico localizzato sulla ex ss.16 - Km 216,762.
2. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
4. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve

essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

7. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
 - a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'appalto;
 - c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
 - d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
 - e. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
8. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo presunto dell'accordo è pari ad euro 2.490.000,00 (diconsi duemilioni quattrocentonovantamila /00), suddiviso in n°03 Lotti ed è così composto:
 - a. € 2.460.000 (euro duemilioni quattrocentosessantamila) importo complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per la sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
 - b. € 30.000,00 (euro trentamila), importo stimato degli oneri per la sicurezza di cui al successivo articolo 14, relativo a tali interventi;
2. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari offerti che costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In via sussidiaria per le voci di prezzo che dovessero in fase di esecuzione risultare assenti, la stazione appaltante applicherà le voci di prezzo presenti nell'elenco prezzi regionale vigente.
2. La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al precedente articolo 5 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la Direzione Lavori/Coordinatore del Servizio e l'Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio.
3. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in base ai propri calcoli,

alle proprie stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell'eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.

4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
5. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
6. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall'accordo, e dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L'impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività degli immobili interessati.
7. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni modulo d'ordine e non saranno soggetti a ribasso.
8. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore; opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
9. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi.
10. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.
11. Restano a totale carico dell'Appaltatore:
 - le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
 - ... le spese per opere provvisorie (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)

- ... le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni: **la stazione appaltante si riserva infatti di richiedere a campione le verifiche di qualità su singole lavorazioni/materiali e tale costo sarà posto a carico dell'Appaltatore e detratto quindi dai pagamenti immediatamente conseguenti;**
- ... gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
- ... gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
- ... tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
- ... tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 – COMPENSAZIONE DEI PREZZI

1. La compensazione dei prezzi, se necessaria, verrà applicata mediante applicazione della legge speciale vigente.

ARTICOLO 8 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI

1. L'aggiudicatario dovrà presentare entro 7 giorni dalla fine dei singoli interventi affidati la contabilità.
2. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato a chiusura contabilità lavori ogni 50.000,00 o, in alternativa se richiesto dalla Direzione Lavori, per singolo intervento ed il pagamento delle fatture avverrà come di seguito indicato: la contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi risultante dalla applicazione della percentuale di ribasso contenuta nell'offerta dell'impresa, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori.
3. L'assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa.
4. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'appaltatore con l'elenco di tutti i sub-contratti relativi ai singoli contratti applicativi.
5. La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione dell'eventuale PSC, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza allegata al presente accordo, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell'Appaltatore. Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
6. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
7. Il pagamento delle fatture è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione a fine mese, come da espresso accordo riportato in calce al presente contratto. **Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, verrà inoltre richiesta autocertificazione di regolarità contributiva per ogni fattura presentata dall'impresa. Di tale autocertificazione verrà realizzato controllo a campione tramite la richiesta di deposito in copia delle buste paga emesse e dei bonifici realizzati dall'impresa verso i prestatori di lavoro.**
8. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente:- CUP N.

9. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
10. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dicui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti con subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
11. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
12. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario indicato nel modello di tracciabilità finanziaria depositato.
13. L'appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di riferimento.
14. L'appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
15. L'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

ARTICOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.

ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA C.A.R.

1. **Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria**, a titolo di cauzione definitiva, che la impresa deposita.
2. La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante 10 giorni prima della formale conclusione dell'accordo.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare

residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli statidi avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria.
7. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 l'impresa dovrà depositare altresì almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Si fissa pertanto come a seguire il valore della polizza:

Sezione I - Danni alle cose

| Partita 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanei dell'appalto | valore | di | aggiudicazione |
|--|--------|----|----------------|
|--|--------|----|----------------|

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti | € 1.000.000,00 | | |
|--|----------------|--|--|

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero | € 100.000,00 | | |
|---|--------------|--|--|

Sezione II - R.C.T. (importi espressi in euro)

Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza:

€ 3.000.000,00

con il limite per ogni sinistro di : € 3.000.000,00

**ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE,
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e nei contratti applicativi.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare le seguenti polizze:
 - polizza RCT con specifica appendice indicante il CIG contrattuale di riferimento con garanzia della responsabilità civile RCT/RCO per un massimale minimo di e 3.000.000 (tre milioni) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali

danneggiate/i. Le estensioni seguono le disposizioni di legge.

L'impresa deposita in occasione della sottoscrizione del contratto copia della polizza RCT/O.

- 3 Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:
 - a denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
 - b appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
 - c pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
 - d risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell'Appaltatore;
 - e prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante.
4. Tutti i veicoli non targati impiegati dall'Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT.
5. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
6. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente accordo o per altri titoli.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categoria prevalente.
Si evidenzia che l'operatore affidatario non potrà appaltare la posa dei conglomerati a caldo.
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le opere o lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
2. L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), qualora nominato,

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 14 – SICUREZZA

1. La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, si riferisce, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'accordo quadro, al piano operativo di sicurezza/POS depositato dall'appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto, contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l'Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
5. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Piano Operativo di Sicurezza".
6. La stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità del POS fornito dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
7. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
8. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia del POS, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dai lavori sia stata affidata all'Appaltatore, lo stesso si

impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

- I.* l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - II.* nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - III.* l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - IV.* l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - V.* l'Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - VI.* ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
 6. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.

ARTICOLO 15-BIS – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'articolo 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell'articolo 15.
2. L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all'appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissio mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.
4. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante.
5. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
A la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni consegnati con il contratto applicativo, dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 c.c.;
B i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per

- assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;
- C l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- D le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- E il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- F il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- G la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- H le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- I la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- L la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- M l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- N l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all'accettazione finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti;

- P prove di impermeabilizzazione;
- Q altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le risposdenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche dei disegni;
- R la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti, ecc.; in particolare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;
- S la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale;
- T l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, deimacchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- Ule operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
- V comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze;

ARTICOLO 17 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Accordo e nello specifico contratto applicativo e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o le difficoltà di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea operatività degli immobili interessati nonché la necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta l'attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, dalle Direzioni Lavori senza che da ciò derivi diritto all'Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all'Appaltatore, il quale dovrà ottemperarvi nell'osservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. Qualora l'autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

ARTICOLO 18 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA – MODIFICHE TECNICHE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, nonché dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove prescritta.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'intervento oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Non di meno si evidenzia l'applicabilità del quinto d'obbligo come disposto all'art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 19 – CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto: in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l'accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'accordo quadro o di un appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL.
5. Rimane sempre facoltà della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che l'appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

ARTICOLO 20 – RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Si applica la disciplina delle riserve del d.lgs. n. 50/2016 e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione ad oggi vigente (D.P.R. n. 207/2010).

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

- 1) Posto che la costituzione della Commissione Tecnica di cui all'articolo 207 del D.Lgs 50/2016 è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora la stazione appaltante, verificatesi le condizioni per l'avvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 22 – PROGRAMMI LAVORI

1. L'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori/Coordinatore del Servizio, è tenuto a presentare alla stazione appaltante il programma di esecuzione lavori.
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli contratti applicativi, da quanto stabilito con il presente accordo.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà applicata la penale stabilita dall'articolo 25 da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.
4. La stazione appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore che provvederà entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
5. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all'articolo 25 del presente accordo.
6. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, i suddetti Programmi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.
7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine, l'Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il programma di esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento di ogni attività per la determinazione dell'avanzamento mensile.
8. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore onde non incorrere nelle penali di cui al successivo articolo 25 del presente accordo, dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
9. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei Lavori applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'1‰ (uno per mille) del valore del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 23 – PROVE E COLLAUDI

1. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati tecnici, nel presente accordo, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo

le seguenti modalità:

- ...collaudo tecnico-amministrativo*: il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente verrà realizzato da tecnico in forza della società appaltante a fine lavori.
2. Verranno effettuate visite di collaudo in corso d'opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) non sarà approvato entro due mesi dalla scadenza dei termini, per motivi indipendenti dalla propria volontà, l'Appaltatore, fermo restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà facoltà di chiedere lo svincolo di tutte le eventuali trattenute a garanzia relative al singolo contratto applicativo. Il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l'unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia.
 3. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo, nel capitolato speciale d'appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo.
 4. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche-chimiche-meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.
 5. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

ARTICOLO 24 – CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI-PROROGHE

1. I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun contratto applicativo.
2. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini.

ARTICOLO 25 – PENALI

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sottoelencate penali o provvedimenti.
2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Resta salva la facoltà della stessa di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'Appalto ed al riappalto.
3. L'applicazione di una penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Tutte le penali verranno rimosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale o riscuotendo la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Tutte le penalità sono cumulabili.
6. Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di compensare le penali con servizi/lavori aggiuntivi.

7. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell'importo del corrispettivo annuale oltre il quale la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

8. Penalità per lavori di manutenzione straordinaria delle strade

- Ritardo nell'avvio dei lavori e nella chiusura degli stessi rispetto al crono-programma inviato dal Direttore Lavori: se l'intervento non viene iniziato entro il tempo stabilito, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
- Fornitura di materiali, servizi e/o attrezzature finalizzate alla manutenzione e gestione delle infrastrutture: sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per le forniture e i servizi commissionati.
- Difformità dei manufatti: nel caso l'appaltatore nella lavorazione affidata si discosti dalle linee indicate dall'allegato "Capitolato Speciale di appalto" vincolanti, e il manufatto sia difforme o non realizzato ad opera d'arte sarà applicata una penale pari a € 500,00 e imposti la demolizione e ricostruzione dello stesso. Se l'operatore non adempie alla richiesta entro 5 giorni lavorativi la stazione appaltante, senza ulteriori intimazioni provvederà ad affidare il rifacimento della lavorazione ad altro fornitore senza che nulla possa contestare, e ad applicare le penalità previste.
- Difformità dei materiali: nel caso l'Appaltatore si discosti dalle linee indicate dall'allegato "Capitolato Speciale di appalto", vincolanti, e i materiali non siano giudicati idonei sarà applicata una penale pari a € 2.500,00 e imposte la rimozione e la nuova realizzazione con materiale idoneo.
- ritardo nella rimozione del manufatto inidoneo o del materiale inidoneo: sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di rimozione;
- ritardo nella ricostruzione del manufatto: sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di rimozione;

Al di fuori dalle penali previste nei punti precedenti qualora, dopo un richiamo, anche segnalato con e-mail all'interessato da parte del Responsabile del Procedimento, di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore non ottemperasse a tale richiamo, oltre a subire le conseguenze previste dal presente Capitolato sarà passibile per ogni inadempienza di una penale che verrà quantificata tra Euro 200,00 (duecento/00) e Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

Per le lavorazioni di minore entità che integrino invece una non corretta applicazione della "regola d'arte" verrà avviata una fase di contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore tesa ad individuare la migliore soluzione tecnica attuabile: in caso di mancato accordo l'Appaltatore dovrà realizzare nuovamente l'intervento.

9. Penalità per la fornitura e posa della segnaletica orizzontale e verticale

- Ritardo nell'inizio dell'intervento: € 100,00 ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
- Ritardo nella conclusione dell'intervento: € 100,00 ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
- Penalità per la fornitura e posa di segnaletica e sbarramenti in occasione di eventi e manifestazioni: ritardo nell'inizio dell'intervento: € 50,00 per i primi 15', di 100,00 € per i successivi 15', di 200,00 € per gli ulteriori, raddoppiando per ogni 15' di ritardo;
- Mancata esecuzione dell'intervento: € 500,00.

10. Penalità per l'invio della contabilità fuori termine

- Verrà applicata una penalità pari ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 8 del presente accordo quadro. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

ARTICOLO 26 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

1. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. Si applica l'articolo 230 del d.P.R. n.207/2010.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
5. L'accesso al cantiere dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai POS redatti dalle aziende per il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni possibile infortunio.
6. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo accordo.

ARTICOLO 27 – CONTO FINALE

- a) Le contabilità saranno effettuate mensilmente a cura del Direttore dei Lavori in concerto con l'Impresa Esecutrice per accettazione sottoscriverà questo per Stati di Avanzamento dei Lavori/SAL ;
- b) Dall'emissione con approvazione del Responsabile Unico del Procedimento/RUP, l'impresa esecutrice potrà emettere fattura pari importo che Geat S.r.L., realizzati i dovuti controlli giuridico contabili, liquiderà a 60 giorni dffm in coerenza con quanto stabilito dalle parti a mezzo dell'accordo posto in calce al presente atto, Un conto finale globale dei lavori che comprenderà tutti i SAL emessi, sarà fatto entro il termine di scadenza naturale del contratto e/o ad esaurimento della parte economica disponibile.

ARTICOLO 28 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'accordo.
2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il S.A.L trimestralmente, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di tale contabilità nei termini sovraindicati. Alla emissione del IV SAL la Direzione Lavori provvederà, realizzati i dovuti controlli, a redigere il certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 29 – GARANZIE

1. I termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia decorrono, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione.
2. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all'uopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.
3. L'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.
4. In caso di non perfetta esecuzione dell'intervento o di difetti dei materiali, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la stazione appaltante.

ARTICOLO 30 – DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in
alla n.

ARTICOLO 31 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
 - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
 - c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti l'inadempimento di cui al precedente articolo 12.Si richiamano inoltre le ipotesi declinate all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
 - d) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 32 – RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali
to È escluso il diritto .seguite alla data del recessounicamente le prestazioni già e
dell'Appaltatoread ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni
compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ARTICOLO 33 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
5. È fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

ARTICOLO 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e

non esaustivo:

- ... dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - ... per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - ... per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - ... per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
 5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
 6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
 - ... diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - ... diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - ... diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - ... diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
 - ... diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - ... attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - ... opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ARTICOLO 35 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
4. Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente:

ARTICOLO 36 – CLAUSOLE 231/2001

1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il

risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ARTICOLO 38 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a. il Disciplinare Tecnico;
 - b. Elenco prezzi unitari;
 - c. l'offerta presentata;
 - d. Il piano di sicurezza;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. Il presente accordo consta di n. 22 (ventidue) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dall'Appaltatore e dal dirigente della stazione appaltante a ciò delegato.

ARTICOLO 39 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI / C.A.M. APPLICABILI

1. La stazione appaltante persegue l'obiettivo di massima sostenibilità ambientale e di riduzione di ogni forma di impatto ambientale. Per tale motivo, seppur non vi siano criteri minimi ambientali applicabili ai lavori oggetto del presente appalto, la stessa richiede:
 - a) Impiego di materiali che comprendano percentuali di riciclati (rif.to UNI EN ISO 14021 p.to 7.8) evincibili dalle schede Tecniche dei materiali stessi che attestino il contenuto di riciclato (percentuale in peso);
 - b) Garanzie sulle Opere/Manufatti oggetto del Servizio, l'esecutore provveda ad emettere/presentare alla Committenza mezzo posta Elettronica Certificata geat@legal-pec.it entro 30 giorni dall'emissione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori/Servizi un Certificato di Garanzie dei singoli Manufatti/Servizi manutentivi effettivamente svolti e Compresi nella Contabilità di riferimento (da citarsi "es. s.a.l. n°3; Servizi Manutentivi svolti in Via Rigopiano, Via Malindi, ecc.... concernenti il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso come da spessori desumibili sulle note contabili"), ed indicare nello stesso certificato di Garanzia eventuali e necessarie procedure di manutenzione da attuarsi;
 - c) Clausola Sociale/Applicazione dei C.C.N.L. di categoria per il personale impiegato nel Cantiere Oggetto del Servizio (rif.to SA8000:2014), l'esecutore provveda a trasmettere congiuntamente al POS l'elenco dei dipendenti e/o assimilati impiegati nel/i cantiere/i del presente affidamento;
 - d) Formazione specifica: l'Appaltatore provvede a mantenere formati i propri prestatori di lavoro rispetto alle corrette prassi di gestione dei rifiuti prodotti;
 - e) Utilizzo, per veicoli e macchine di cantiere, di oli lubrificanti che contribuiscono alla diminuzione delle emissioni di CO2 quali quelli biodegradabili o riogenerati.

ARTICOLO 40 – DOTAZIONI: ORGANICA E MEZZI

L'Appaltatore aggiudicatario di ogni singolo Lotto di lavori/Servizi deve possedere la seguente dotazione minima organica e di mezzi/automezzi al fine di gestire l'appalto affidato:

- DOTAZIONE ORGANICA
 - Direttore Tecnico alle dipendenze da almeno 3 anni con esperienza di almeno 5 anni comprovata.
 - n°01 Tecnico di Cantiere dipendente con almeno diploma tecnico di scuola media superiore;
 - n°05 Operai specializzati dipendenti aventi capacità organizzative di Capo Squadra

conduttori di macchine operatrici/speciali;

- DOTAZIONE ATTREZZATURA (DIMOSTRARNE IL POSSESSO):
 - Mezzi e attrezzature
 - Vibrofinitrice Largh. min. 2,50 mt
 - Fresa largh. tamburo 2,00 mt
 - Rullo acciaio per conglomerato bituminoso peso min. 8 ton
 - Vibrofinitrice Largh. min. 1,20 mt
 - Fresa largh. tamburo 1,50 mt
 - Fresa largh. tamburo 0,40 mt
 - Rullo acciaio per conglomerato bituminoso peso min. 8 ton
 - Rullo gomma/gomma per conglomerato bituminoso peso min. 20 ton
 - Stabilizzatrice/riciclatrice (con emulsione bituminosa) Largh. tamburo 2,00 mt
 - Pala compatta peso min 3 ton
 - Rullo per marciapiedi largh 1.00 mt peso max 1,5 ton

ARTICOLO 41 – RISERVA DI ESTENSIONE TERRITORIALE

La stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere il contratto al livello territoriale e di chiedere quindi all'appaltatore di realizzare interventi in altri Comuni. Di ciò l'appaltatore prende atto e accetta pienamente la riserva.

Letto, confermato e sottoscritto

Geat srl
Il Presidente
Dott. Saverio SELVA

L'Impresa
Il Legale Rappresentante
.....

A integrazione del contratto sottoscritto le parti, come sopra emarginate, convengono e fissano i pagamenti a 60 giorni d.f.f.m. dalla presentazione delle fatture.

Letto, confermato e sottoscritto

Geat srl
Il Presidente
Dott. Saverio SELVA

L'Impresa
Il Legale Rappresentante
.....